

**La responsabilità disciplinare nel caso di sub incarico a collaboratori di studio -  
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 277 e n. 279 del 5  
dicembre 2023**

La responsabilità del professionista ai fini dell'addebito dell'infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l'atto è stato compiuto ovvero omissivo, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all'obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti.

Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto.

(Nel caso di specie, trattavasi di missiva predisposta da una collaboratrice di studio, ma comunque poi sottoscritta dall'incolpato e quindi inviata direttamente alle controparti assistite da difensore, in violazione dell'art. 41 cdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 277 del 5 dicembre 2023 e sentenza n. 279 del 5 dicembre 2023